



COMUNE DI MONTEMONACO

Provincia di Ascoli Piceno (cod. 44044)

ooOoo

Copia delibera di Giunta Comunale

Numero 18

Seduta del 17-02-20

Oggetto:	Dipendente a tempo indeterminato part-time Sig. Feliciani Nicola: richiesta di adesione ai sensi dell'art.14 C.C.N.L./2004 per il periodo dal 17 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 con possibilità di
-----------------	---

L'anno duemilaventi, il giorno diciassette del mese di febbraio alle ore 16:00, nella residenza comunale, in seguito a convocazione disposta nei modi e forme di legge, si è riunita la Giunta Comunale.

Sono presenti i Signori:

Nominativo	Carica	Pres. / Ass.
Grilli Francesca	SINDACO	P

Nominativo	Carica	Pres. / Ass.
MAZZARELLI ANGELO	VICESINDACO	P

Nominativo	Carica	Pres. / Ass.
GIANNINI FABIO	ASSESSORE	P

presenti n. 3 assenti n. 0.

-Partecipa, con funzioni esecutive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c.4 a, del T.U. n.267/2000) il Segretario Dott. Pasquale Ercoli.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la Dott.ssa Grilli Francesca, nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

DATO ATTO che in merito all'oggetto della presente proposta, previa richiesta inviata al Comune di Appignano (MC) (prot. questo Ente n.740/2020), è stata richiesta con urgenza, via sperimentale, l'utilizzo del dipendente Polizia Locale Dott. Nicola Feliciani assunto presso il Comando di Polizia Locale di Appignano (MC) a tempo indeterminato 24 ore settimanali, presso il comune di Montemonaco (AP).

DATO ATTO che, al momento, il Servizio Polizia Locale richiedente di Montemonaco (AP), risulta in carenza di organico rispetto alle molteplici problematiche relative ai diversi aspetti dei settori di competenza sia nell'adempimento di particolari servizi, che la normativa richiede alla figura della Polizia Locale e che nel tempo stanno richiedendo grande impegno lavorativo, sia in occasioni particolari quali iniziative e manifestazioni che richiedono, per complessità, l'impiego di più unità di personale;

RAVVISATA, la possibilità di adottare con la massima urgenza, soluzioni temporanee a favore del Comune di Montemonaco (AP) richiedente così da poter limitare, almeno in parte, gli evidenti disagi organizzativi derivanti dalla sopra descritta condizione di criticità;

SI RITENE opportuno concedere la possibilità di utilizzo, anche in forma congiunta, del personale di Polizia Locale dipendente di quello stesso predetto Ente, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in particolare del Dott. Nicola Feliciani visto anche il suo rapporto di lavoro in essere (part-time 24 ore settimanali) con il Comune di Appignano (MC) e visto che il medesimo operatore è a conoscenza delle peculiarità del territorio avendo già lavorato in situazioni simili anche in comuni limitrofi tipo Arquata del Tronto (AP);

VISTI:

- l'art 14 del CCNL sottoscritto il 22.01.2004, riguardante il personale del comparto Regioni – Autonomie Locali prevede, tra l'altro, quanto segue: "Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati "...omissis";
- l'art 17 del nuovo CCNL, sottoscritto il 21.05.2018, sempre riguardante il personale del comparto Regioni - Autonomie Locali, ai commi 6 e 7 dispone: "6. Nelle ipotesi di conferimento di incarico di posizione organizzativa, a personale utilizzato a tempo parziale presso altro ente o presso servizi in convenzione, ivi compreso il caso dell'utilizzo a tempo parziale presso una Unione di Comuni, secondo la disciplina già prevista dagli artt. 13 e 14 del CCNL del 22.01.2004, le retribuzioni di posizione e di risultato, ferma la disciplina generale, sono corrisposte secondo quanto di seguito precisato e specificato: - l'ente di provenienza continua a corrispondere le retribuzioni di posizione e di risultato secondo i criteri nello stesso stabiliti, riproporzionate in base alle intervenute riduzione della prestazione lavorativa e con onere a proprio carico; - l'ente, l'Unione o il servizio in convenzione presso il quale è stato disposto l'utilizzo a tempo parziale corrispondono, con onere a proprio carico, le retribuzioni di posizione e di risultato in base alla graduazione della posizione attribuita e di criteri presso gli stessi stabiliti, con riproporzionamento in base alla ridotta prestazione lavorativa; - al fine di compensare la maggiore gravosità della prestazione svolta in diverse sedi di lavoro , i soggetti di cui al precedente alinea possono altresì corrispondere con oneri a proprio carico, una maggiorazione della retribuzione di posizione attribuita ai sensi del precedente alinea, di importo non superiore al 30% della stessa.

VISTA la legge 30.12.2018 n. 45 (legge di bilancio per l'anno 2019) il cui art. 1, al comma 124, dispone:

- al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto di funzioni locali per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore, si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all'art. 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto delle regioni e delle autonomie locali del 22 gennaio 2004.”;

RITENUTO CHE il personale potrà essere autorizzato a svolgere servizio presso questo Ente per servizi autorizzati dai Responsabili nel limite delle ore ordinarie settimanali d'obbligo così come registrate dal rilevamento presenze dei rispettivi Enti, e che le eventuali prestazioni di lavoro dovranno essere preventivamente autorizzate, con successiva liquidazione da parte dell'Ente fruitore del servizio stesso;

DATO ATTO che occorre procedere all'approvazione di modello di Protocollo d'Intesa che potrà regolare i rapporti tra le amministrazioni ed il personale dipendente, il cui schema viene approvato con il presente atto;

CONSIDERATO, inoltre, che ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. N. 165/2001, spetta agli organi di governo l'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo, mentre ai Responsabili di Settore spetta l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi compresi tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno;

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.i, recante “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e successive modificazioni;

VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, e successive modificazioni;

VISTA la Legge quadro della Polizia Municipale n. 65 del 7 marzo 1986;

VISTO il vigente “regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e servizi”;

VISTI i vigenti contratti collettivi di lavoro del comparto regioni autonomie locali;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e dell'azione amministrativa, resi dai funzionari responsabili dei servizi interessati ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 2367 e ss.mm.ii;

ACQUISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, reso dai responsabili dei servizi interessati ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss. mm. ii, in ordine alla regolarità tecnica contabile e dell'azione amministrativa;

DELIBERA

- A. La premessa è parte integrante del presente provvedimento.
- B. Di chiedere, per quanto in premessa esposto e motivato, la sottoscrizione di un protocollo d'intesa tra il Comune di Appignano (MC) ed il comune di Montemonaco (AP) per lo svolgimento in via sperimentale a far data dal 17 febbraio 2020 al 30 giugno 2020, eventualmente prorogabile previo accordo tra le parti, per l'utilizzo presso il Servizio di Polizia Locale di Montemonaco (AP), in modo congiunto ed ai sensi dell'art. 14 del C.C.N.L. sottoscritto il 22/01/2004 riguardante il personale del comparto Regioni-Autonomie Locali e dell'art. 1, comma 124 della legge n. 145/2018, del Dott. Nicola Feliciani Cat. Economica C1, Agente di Polizia Locale di ruolo del Comune di Appignano (MC);
- C. Di approvare lo schema di Protocollo d'Intesa allegato al presente atto da utilizzare per regolare gli eventuali rapporti che intercorreranno, tra il Comune di Appignano (MC) ed il Comune di Montemonaco (AP);
- D. Di trasmettere copia della presente Deliberazione di Giunta al Comune di Appignano (MC);
- E. **Il responsabile** dell'Area di Vigilanza-Polizia Locale di questo Comune è individuato quale responsabile del procedimento in oggetto anche ai sensi e per gli effetti della legge 241/1990 e successive variazioni e provvederà a dare concreta esecuzione al presente atto.

Inoltre,

in relazione all'urgenza che tale provvedimento riveste, per le motivazioni esposte in narrativa

SI PROPONE

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del IV comma dell'art. 134 del Decreto Legislativo n. 267/2000.

LA GIUNTA COMUNALE

Considerata la proposta sopra descritta meritevole di approvazione anche per i motivi nella stessa meglio evidenziati;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere all'adozione del conseguente atto deliberativo;

Preso atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati favorevolmente espressi ed acquisiti gli appositi pareri resi, ex artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, dai competenti funzionari responsabili in ordine alla regolarità tecnica, alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ed alla regolarità contabile della stessa;

Visto l'art 48 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 in ordine alla competenza per l'adozione del presente atto;

Con votazione favorevole unanime espressa per alzata di mano,

DELIBERA

- A. La premessa è parte integrante del presente provvedimento.
- B. **Di richiedere**, per quanto in premessa esposto e motivato, la sottoscrizione di un protocollo d'intesa tra il comune di Comune di Appignano (MC) ed il Comune di Montemonaco (AP) per lo svolgimento in via sperimentale a far data dal 17 febbraio 2020 al 30 giugno 2020, eventualmente prorogabile previo accordo tra le parti, per l'utilizzo presso il Servizio di Polizia Locale di Montemonaco (AP), in modo congiunto ed ai sensi dell'art. 14 del C.C.N.L. sottoscritto il 22/01/2004 riguardante il personale del comparto Regioni-Autonomie Locali e dell'art. 1, comma 124 della legge n. 145/2018, del Dott. Nicola Feliciani Cat. Economica C1, Agente di Polizia Locale di ruolo del Comune di Appignano (MC).
- C. **Di approvare** lo schema di Protocollo d'Intesa allegato al presenta atto da utilizzare per regolare gli eventuali rapporti che intercorreranno, tra il Comune di Appignano (MC) ed il Comune di Montemonaco (AP).
- D. **Di trasmettere** copia della presente deliberazione di giunta al di Appignano (MC).
- E. **Di individuare il responsabile** dell'Area di Vigilanza-Polizia Locale di questo Comune quale responsabile del procedimento in oggetto anche ai sensi e per gli effetti della legge 241/1990 e successive variazioni e di demandare allo stesso la concreta esecuzione al presente atto.

Inoltre,

LA GIUNTA COMUNALE

In relazione all'urgenza che tale provvedimento riveste, per le motivazioni esposte in narrativa e con separata votazione unanime favorevole;

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del IV comma dell'art. 134 del Decreto Legislativo n. 267/2000.

Allegato "A"

**PROTOCOLLO DI INTESA
TRA IL COMUNE DI APPIGNANO (MC) ED IL COMUNE DI MONTEMONACO (AP) PER
L'UTILIZZAZIONE TEMPORANEO A TEMPO PARZIALE DI DIPENDENTE**

L'anno duemilaventi, il giorno 14 del mese di Febbraio, nella sede Municipale, in Montemonaco (AP)

TRA

Il Comune di Appignano (MC), con sede in Appignano (MC) piazza Umberto I nr. 17 CF e P. IVA 80000110439 - 00273920439 rappresentato da Dott. Mariano Calamita, nella sua qualità di Sindaco pro tempore, domiciliato per la carica presso la citata sede;

E

Il Comune di Montemonaco (AP), con sede in Montemonaco (AP) piazza Risorgimento nr. 5 CF e P. IVA 00357080449 rappresentato da _____ nella sua qualità di Sindaco pro tempore, domiciliato per la carica presso la citata sede;

VISTI i seguenti riferimenti normativi

PREMESSO che:

- l'art 14 del CCNL sottoscritto il 22.01.2004, riguardante il personale del comparto Regioni - Autonomie Locali prevede, tra l'altro, quanto segue: "Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati "...omissis";
- l'art 17 del nuovo CCNL, sottoscritto il 21.05.2018, sempre riguardante il personale del comparto Regioni - Autonomie Locali, ai commi 6 e 7 dispone: " 6. Nelle ipotesi di conferimento di incarico di posizione organizzativa, a personale utilizzato a tempo parziale presso altro ente o presso servizi in convenzione, ivi compreso il caso dell'utilizzo a tempo parziale presso una Unione di Comuni, secondo la disciplina già prevista dagli artt. 13 e 14 del CCNL del 22.01.2004, le retribuzioni di posizione e di risultato, ferma la disciplina generale, sono corrisposte secondo quanto di seguito precisato e specificato: - l'ente di provenienza continua a corrispondere le retribuzioni di posizione e di risultato secondo i criteri nello stesso stabiliti, riproporzionate in base alle intervenuta riduzione della prestazione lavorativa e con onere a proprio carico; - l'ente, l'Unione o il servizio in convenzione presso il quale è stato disposto l'utilizzo a tempo parziale corrispondono, con onere a proprio carico, le retribuzioni di posizione e di

risultato in base alla graduazione della posizione attribuita e di criteri presso gli stessi stabiliti, con riproporzionamento in base alla ridotta prestazione lavorativa; - al fine di compensare la maggiore gravosità della prestazione svolta in diverse sedi di lavoro , i soggetti di cui al precedente alinea possono altresì corrispondere con oneri a proprio carico, una maggiorazione della retribuzione di posizione attribuita ai sensi del precedente alinea, di importo non superiore al 30% della stessa;

- il Comune di Appignano (MC), con apposita delibera di giunta, ha espresso parere favorevole in ordine all'utilizzazione, a tempo parziale, del dipendente Dott. Nicola Feliciani da parte del Comune di Montemonaco (AP);
- il dipendente interessato ha espresso il proprio consenso alla richiesta di utilizzazione a tempo parziale da parte del Comune di Montemonaco (AP) con funzioni di Agente di Polizia Locale presso la struttura del Servizio di Polizia Locale dell'Ente;

DATO ATTO che il presente accordo definisce il tempo di lavoro nel rispetto del vincolo orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per il corretto impiego del lavoratore;

tutto quanto sopra considerato,

SI CONVIENE E SI STIPULA

quanto segue:

Art 1 – (Oggetto)

1. Il presente Protocollo d'Intesa regola l'utilizzazione a tempo parziale da parte del Comune di Montemonaco (AP), ai sensi dell'art. 14 del CCNL sottoscritto il 22.01.2004, riguardante il personale del comparto Regioni Autonomie Locali, della prestazione lavorativa dell'Agente di Polizia Locale Dott. Nicola Feliciani, dipendente di ruolo del Comune di Appignano (MC) per l'espletamento delle funzioni di Agente di Polizia Locale presso il Comune di Montemonaco (AP).

Art. 2 – (Durata)

1. La durata del presente Protocollo d'intesa è stabilita a valere dal 17 febbraio 2020 sino al 30 giugno 2020 salvo risoluzione consensuale anticipata oppure proroga o rinnovo sempre consensuale della stessa e con il consenso del personale interessato.

Art. 3 – (Articolazione dell'orario)

1. La prestazione lavorativa che l'Agente di Polizia Locale Dott. Nicola Feliciani svolgerà presso il Comune di Montemonaco (AP) dovrà rispettare il vincolo orario settimanale d'obbligo, con individuazione specifica delle ore stesse che verranno concordate e programmate dai due Enti.
2. Le esigenze del Comune di Appignano (MC), in quanto Ente ove il lavoratore è di ruolo, prevalgono sia in termini quantitativi che in termini programmatici ed il Comune di Montemonaco (AP) potrà quindi utilizzare le restanti ore lavorative nel rispetto del vincolo orario settimanale d'obbligo.

Art. 4 – (Trattamento economico – Rapporti finanziari, obblighi e garanzie)

3. Il trattamento economico ed i conseguenti assegni dovuti al dipendente interessato nonché ogni altra contribuzione dovuta ad istituti od enti previdenziali ed assistenziali,

saranno posti a carico dell'Ente utilizzatore del personale secondo la prestazione effettivamente svolta, così come registrata dal rilevamento presenze dei rispettivi Enti.

Art. 5 - (Norma di chiusura)

1. Per quanto non previsto dal presente accordo, si opera rinvio alle norme di legge, contrattuali e di regolamento vigenti.

PER IL COMUNE DI
MONTEMONACO (AP)

Il Sindaco_____

PER IL COMUNE DI
APPIGNANO (MC)

Il Sindaco_____

PARERI DI REGOLARITA'
(Art. 49, commi 1 e 2 e Art. 97, comma 4, del D.Lgs. 267/2000)

PARERE: Regolarità Contabile del 14-02-2020: Favorevole

Il Responsabile dell' Area Interessata
F.to Grilli Francesca

PARERE: Regolarità Tecnica del 14-02-2020: Favorevole

Il Responsabile dell' Area Interessata
F.to Grilli Francesca

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Sindaco
F.to Dott.ssa Grilli Francesca

Il Segretario
F.to Dott.Ercoli Pasquale

R. Pub. n. 104

Copia della presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno 28-02-2020, per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267).

La presente deliberazione è stata trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. 18.8.2000, n. 267) con nota prot. n. , in data

Dalla Residenza Municipale, lì 28-02-2020.

Il Segretario Comunale
f.to Dott. Ercoli Pasquale

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale, lì 28-02-2020,

Il Segretario Comunale
- Dott. Ercoli Pasquale -
